

BOZZA SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

il Tribunale Ordinario di Biella, con sede a Biella, Via Marconi 28, in persona del Presidente, dott.ssa Claudia Ramella Trafighet, d'ora in poi "Tribunale"

e

la Società _____ con sede in Via _____
partita iva _____ in persona del legale rappresentante _____
in qualità di _____ d'ora in poi "Società"

PREMESSO

che, considerata la "Convenzione per la pubblicità delle vendite giudiziarie e lo sviluppo dei servizi internet del Tribunale", sottoscritta dal Tribunale e dalla Società Aste Giudiziarie Inlinea S.P.A. in data 10 aprile 2009, il Tribunale ha espletato una apposita procedura di selezione dell'Operatore Economico al quale affidare la gestione del servizio di pubblicità legale delle vendite giudiziarie nelle procedure esecutive immobiliari e fallimentari e la realizzazione di azioni di supporto all'informatizzazione dei servizi al Tribunale di Biella;

che la Società è risultata affidataria in esito alla procedura di cui alla precedente premessa, sicché, esperite positivamente le verifiche in merito al possesso dei requisiti dichiarati, occorre addivenire con essa alla sottoscrizione della presente convenzione;

Tanto premesso e concordato le parti predette

STIPULANO

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Sono allegati alla presente convenzione:
 - a. L'offerta tecnica ed economica della Società;
 - b. La polizza fideiussoria costituente cauzione definitiva di cui al successivo art. 10.
 - c. _____

ARTICOLO 2 OGGETTO

1. Con la presente Convenzione la Società si impegna nei confronti del Tribunale ad effettuare le seguenti attività:
 - a. per le procedure esecutive immobiliari e per le procedure concorsuali: (i) redazione del testo dell'avviso di vendita; (ii) cura della pubblicità sul sito internet del Tribunale e sul proprio portale delle aste giudiziarie; (iii) coordinamento della pubblicità sui quotidiani in qualità di gestore unico e centro fatturazione con pagamento diretto agli editori; (iv) rendicontazione analitica dei costi di pubblicità per ciascuna procedura; (v) statistica periodica (almeno trimestrale) sulle vendite immobiliari;
 - b. per le procedure concorsuali, se richiesto dal curatore: (i) redazione del testo di avviso di vendita avente ad oggetto anche complessi aziendali e beni mobili; (ii) cura della pubblicità sul sito internet del Tribunale e sul proprio portale delle aste giudiziarie;
 - c. mettere a disposizione del Tribunale, su richiesta, personale idoneo e qualificato che: (i) aggiorni e implementi il sito internet del Tribunale, secondo le specifiche tecniche previste dal Ministero della Giustizia, e lo adatti per consentire la pubblicità di cui ai precedenti punti a) e b); (ii) coadiuvi le Cancellerie delle Sezioni Esecuzioni e Fallimenti nel caricamento dei

- dati sul sistema informativo del Tribunale; (iii) digitalizzi gli archivi correnti di esecuzioni e fallimenti; (iv) coadiuvi il Tribunale nella bonifica delle anagrafiche distrettuali e nella implementazione di soluzioni di interoperabilità con i professionisti al fine di snellire e accelerare le procedure esecutive, individuali e concorsuali;
- d. eseguire eventuali prestazioni ulteriori ove offerte, in ogni caso senza oneri e costi, quali, a mero titolo esemplificativo, avere la disponibilità di un sito internet che consenta la pubblicità delle vendite con modalità tipo “e-bay”.
 - e. eseguire eventuali ulteriori incarichi assegnati dal Giudice dell'Esecuzione esclusivamente in relazione alla maggior pubblicizzazione delle vendite giudiziarie, previamente concordate e poste a carico delle singole procedure.
2. La Società si impegna a promuovere:
- o un impiego responsabile, efficiente ed efficace, delle risorse delle procedure esecutive ai fini della realizzazione degli adempimenti inerenti alla pubblicità legale delle vendite giudiziarie;
 - o una migliore organizzazione del lavoro delle procedure esecutive, in un'ottica di semplificazione e velocizzazione delle attività legate alle vendite giudiziarie;
 - o un potenziamento dei canali e delle azioni di comunicazione del Tribunale, nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazione e gestione delle relazioni con il pubblico, di realizzazione dei siti internet degli uffici giudiziari e di pubblicizzazione delle vendite giudiziarie;
 - o la piena informatizzazione delle procedure esecutive, individuali e concorsuali, secondo le disposizioni e attraverso l'utilizzo dei sistemi predisposti dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia

il tutto senza oneri per il Tribunale e senza che alcun corrispettivo possa essere richiesto per l'attività di cui al precedente comma 1, punto c), dovendo la stessa ritenersi compensata dal corrispettivo delle prestazioni di cui al precedente comma 1, punti a) e b).

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ E DEL TRIBUNALE

1. La Società si impegna a:
- a. coordinare la pubblicità delle vendite giudiziarie su internet e sui quotidiani in qualità di gestore unico e centro fatturazione, con pagamento diretto agli editori e fatturazione unica alla procedura o al creditore procedente secondo le disposizioni del giudice;
 - b. gestire l'iter di pubblicizzazione delle vendite giudiziarie per ciascuna procedura, con redazione del testo dell'avviso di vendita, cura della pubblicità sul sito internet del Tribunale e sul proprio portale delle aste giudiziarie, coordinamento della pubblicazione sui quotidiani, rendicontazione analitica dei costi di pubblicità secondo le disposizioni del giudice o del curatore fallimentare;
 - c. produrre una statistica periodica, almeno trimestrale, sulle vendite giudiziarie immobiliari, evidenziando quanto meno le performance in termini di lotti venduti, tempo e tentativi di vendita, differenziale tra base d'asta e realizzi finali, incidenza dei costi di pubblicità;
 - d. per le procedure concorsuali, se richiesto dal curatore, gestire l'iter di pubblicizzazione delle vendite aventi ad oggetto anche complessi aziendali e beni mobili, con redazione del testo dell'avviso di vendita e cura della pubblicità sul sito internet del Tribunale e sul proprio portale delle aste giudiziarie;
 - e. aggiornare e implementare il sito internet del Tribunale, secondo le specifiche tecniche previste dal Ministero della Giustizia, favorendone una efficace gestione dei contenuti e della comunicazione e adattandolo ai fini di una corretta ed efficiente pubblicizzazione delle vendite giudiziarie;
 - f. formare ed assistere il personale del Tribunale per una corretta pubblicazione dei contenuti sul sito internet del Tribunale nella fase di gestione ordinaria dello stesso;
 - g. mettere a disposizione del Tribunale, se e quando richiesto, personale adeguatamente formato e competente per coadiuvare le Cancellerie delle Sezioni Esecuzioni e Fallimenti nel caricamento dei dati sul sistema informativo del Tribunale e nella digitalizzazione dei rispettivi archivi correnti;
 - h. assistere il Tribunale, per il tramite di personale altamente qualificato, nella bonifica delle anagrafiche distrettuali e nella implementazione di soluzioni di interoperabilità informatica con avvocati, curatori e professionisti incaricati al fine di snellire e accelerare le procedure esecutive, individuali e concorsuali;

- i. effettuare ogni altra eventuale prestazione aggiuntiva offerta, senza oneri e costi;
 - j. eseguire eventuali ulteriori incarichi assegnati dal Giudice dell'Esecuzione esclusivamente in relazione alla maggior pubblicizzazione delle vendite giudiziarie, previamente concordate e poste a carico delle singole procedure.
2. Il Tribunale si impegna a:
- a. Informare i Giudici del contenuto della presente convenzione, cosicché le prestazioni previste nella stessa a carico della Società possano avere ampia esecuzione. In tale prospettiva, le parti si danno peraltro atto che il Tribunale non assume obbligo alcuno nei confronti della Società in termini di risultato;
 - b. garantire massima collaborazione e correttezza da parte del personale di cancelleria, favorendo la strutturazione di iter procedurali snelli ed efficienti ed intervenendo laddove necessario per semplificare le nuove procedure operative e per risolvere eventuali situazioni critiche;
 - c. collaborare con la Società nella realizzazione del sito internet del Tribunale, fornendo i contenuti necessari alla prima pubblicazione ed individuando proprio personale di riferimento per la sua progettazione, la definizione delle policy di amministrazione e la successiva gestione ordinaria;
 - d. concordare quanto prima le voci essenziali di dettaglio del quadro statistico periodico di cui alla lettera c) del precedente punto 1 ai fini della strutturazione di adeguate procedure di raccolta e tenuta dati da parte della Società.

ARTICOLO 4 RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO STRUTTURA DI GESTIONE DELLA SOCIETÀ

- 1. Il Tribunale nomina entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione il Responsabile dell'esecuzione del contratto. Ad esso competono i compiti previsti nella presente convenzione e ad esso la Società deve rapportarsi come referente esclusivo del Tribunale.
- 2. La Società designa entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione:
 - a. un referente responsabile ai fini della corretta esecuzione della presente Convenzione;
 - b. uno o più referenti operativi per l'espletamento e lo sviluppo delle attività previste all'articolo 3.

ARTICOLO 5 CORRISPETTIVO

- 1. La Società si impegna a fornire i servizi e le attività previste nella presente Convenzione a titolo gratuito, fatte salve le attività di cui ai punti a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 3, i cui costi, qui disciplinati, sono posti a carico della singola procedura esecutiva e fallimentare, se capiente.
- 2. Per le attività di cui ai punti a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 3 il corrispettivo è così determinato:
 - a. coordinamento e gestione del servizio di pubblicità, (costo concordato a fine procedura);
 - b. realizzazione delle attività legate alla prima pubblicazione, (costo concordato a fine procedura);
 - c. realizzazione delle attività legate ad ogni eventuale successiva pubblicazione, (costo concordato a fine procedura).
- 3. Il costo di eventuali ulteriori incarichi assegnati dal Giudice dell'Esecuzione esclusivamente in relazione alla maggior pubblicizzazione delle vendite giudiziarie, sarà volta per volta previamente concordato e posto a carico delle singole procedure.

ARTICOLO 6 DURATA

- 1. La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della medesima.
- 2. L'Operatore economico che sottoscrive questa convenzione sarà vincolato a fornire le prestazioni oggetto della stessa anche oltre la durata triennale, alle condizioni ivi previste, fino a quando il

Tribunale non avrà sottoscritto nuova convenzione con il medesimo o con altro Operatore economico.

ARTICOLO 7 MONITORAGGIO E MODIFICHE

1. La Convenzione sarà oggetto di una verifica annuale dei risultati conseguiti, attraverso adeguati indicatori di monitoraggio e valutazione proposti dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, da produrre almeno semestralmente.
2. Ogni modifica della presente Convenzione dovrà essere concordata per iscritto dalle parti.

ARTICOLO 8 RISERVATEZZA

1. La Società si impegna a garantire il pieno rispetto della normativa in materia di tutela della privacy e gestione dei dati sensibili nonché massima riservatezza relativamente alle attività del Tribunale.

ARTICOLO 9 PENALI

1. In caso di ritardo nell'esecuzione di ciascuna delle prestazioni e attività di cui al precedente comma 1 dell'articolo 3, segnalata dal Giudice o dal personale del Tribunale al Responsabile dell'esecuzione del contratto, questi ne darà immediata comunicazione scritta alla Società, con intimazione a porvi riparo entro un termine non inferiore a 15 giorni.
2. In caso di persistenza del ritardo, il Responsabile dell'esecuzione del contratto comunicherà alla Società la comminatoria di una penale di € 150,00 (Euro centocinquanta) per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, che la Società dovrà versare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Responsabile dell'esecuzione del contratto di cui al presente comma 2.
3. In caso di mancato pagamento della penale, il Tribunale avrà diritto di escutere, fino a concorrenza, la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 10, che, a escussione avvenuta, dovrà essere integrata in misura corrispondente.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali maggiori danni sostenuti dal Tribunale a causa dei ritardi o delle altre irregolarità imputabili alla Società che abbiano determinato l'applicazione delle penali.

ARTICOLO 10 GARANZIA FIDEIUSSORIA

1. La Società è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da primario istituto di credito italiano di € 20.000,00 (Euro ventimila) entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, d.lgs 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Tribunale.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto decorsi 180 giorni successivi alla scadenza di cui al precedente articolo 6.

**ARTICOLO 11
RISOLUZIONE**

1. Fermo quanto previsto al precedente articolo 9, quando accerta comportamenti che concretano grave inadempimento alle obbligazioni previste dalla presente convenzione a carico della Società, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni e delle attività, il Responsabile dell'esecuzione del contratto formula la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
2. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto, il Tribunale dispone la risoluzione della convenzione.

**ARTICOLO 12
CONTROVERSIE**

1. Ogni controversia relativa alla presente Convenzione sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Milano

Biella, _____ 2012

per il Tribunale Ordinario di Biella
Il Presidente
dott. ssa Claudia Ramella Trafighet

per la Società
Il